

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1762**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BERGAMO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2002**

—————

Norme per l’incentivazione dell’occupazione dei lavoratori e la  
regolarizzazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 33 della  
legge 30 luglio 2002, n. 189

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come ben noto già dal mese di settembre 2002 ha preso avvio, con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», la sanatoria (come emersione del lavoro irregolare) dei lavoratori extracomunitari impegnati nelle famiglie per l'assistenza ai disabili e nei lavori domestici.

La normativa approvata dal Parlamento non è però sufficiente a garantire che questa opportunità possa essere usata da tutte le famiglie interessate, pur avendo previsto pesanti penalità per i datori di lavoro che utilizzano lavoratori immigrati irregolari.

La problematica principale è legata ai costi della regolarizzazione che, sulla base del pur modesto contratto del lavoro domestico, prevede un maggior onere a carico delle famiglie-datori di lavoro rispetto a quello sostenuto mediamente con la retribuzione in nero.

Si tratta di somme aggiuntive che ammontano in media a circa 3.000-4.000 euro all'anno che, se possono rientrare nelle capacità di spesa delle famiglie con un buon reddito, non sono però sicuramente alla portata delle tasche delle famiglie a basso reddito.

Per questo motivo riteniamo necessario che, sulla logica degli incentivi previsti per le imprese che escono dal sommerso, siano previste specifiche agevolazioni economiche anche per le famiglie-datori di lavoro che regolarizzano questi lavoratori.

Ci riferiamo in particolare alle famiglie a basso e medio reddito (calcolato con i criteri dell'ISEE) che assumono persone per l'assistenza, sia nei lavori domestici sia alla persona, di propri familiari disabili o anziani.

La nostra proposta prende in considerazione il fatto che l'attuale normativa fiscale tiene conto, con i meccanismi della deducibilità e della detraibilità dalle imposte dovute, di una parte dei costi sostenuti per le *colf* e per l'assistenza socio-sanitaria. L'articolo 1 del presente disegno di legge mira a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, allargando gli importi massimi attualmente deducibili (i contributi previdenziali per le *colf*).

L'articolo 2 prevede invece, per coloro che provvedono a regolarizzare i lavoratori in base alla legge 30 luglio 2002, n. 189, il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'importo del versamento dei tre mesi di contributi pregressi, effettuato ai sensi dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è deducibile in aggiunta ai contributi di cui al comma 2 del presente articolo».

## Art. 2.

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:

«11-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è attribuito a coloro che provvedono a regolarizzare i lavoratori ai sensi dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189. A tal fine non sono richieste le condizioni previste dal comma 5, lettera b), del presente articolo e non si applica il comma 10 del medesimo articolo».

